

N. R.G. 38078/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 38078/2018

tra

MULTI INOX MAFFEI S.R.L.

ATTORE/OPPONENTE

e

NPL MANAGEMENT SPA

CONVENUTO/OPPOSTO

Oggi **26 settembre 2019** ad ore 12.20 innanzi al dott. Elisabetta Palo, sono comparsi:

Per **MULTI INOX MAFFEI S.R.L.** l'avv. **CAMPESE UGO**, oggi sostituito dall'avv. **Raffaele Merlini**

Per **NPL MANAGEMENT SPA** l'avv. **ZINGARI GIANPIERO**, oggi sostituito dall'avv. **Brunella Izzo**.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. **Izzo** precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente.

L'avv. **Merlini** precisa le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda stante la prescrizione del credito ingiunto e, in ogni caso, la mancata prova dell'an debeat.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. **Elisabetta Palo**





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Palo ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **38078/2018** promossa da:

MULTI INOX MAFFEI S.R.L. (C.F. 01197500620), con il patrocinio dell'avv. CAMPESE UGO, elettivamente domiciliato in VIA RAGUZZINI, 10 82100 BENEVENTO presso il difensore avv. CAMPESE UGO

ATTORE/OPPONENTE

contro

NPL MANAGEMENT SPA (C.F. 05052180964), con il patrocinio dell'avv. ZINGARI GIANPIERO, elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 13 (già VIALE MAJNO, 38 20129) MILANO presso il difensore avv. ZINGARI GIANPIERO

CONVENUTO/OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la società Multi Inox Srl ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 12826/2018 (RG 17440/2018), con il quale il Tribunale di Milano le ha ingiunto di pagare in favore di NPL Management Spa la somma di € 20.227,81 oltre interessi moratori e spese della procedura, per un credito derivante da una fornitura di energia elettrica da parte della società Repower Vendita Italia Spa, ceduto alla ricorrente in forza di un contratto pro soluto del 19 aprile 2017 (doc. 1 fasc. monitorio).

A sostegno dell'opposizione, la società Multi Inox ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione estintiva del credito ex art 2948, n. 4 c.c. in relazione a tutte le fatture specificate in ricorso, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversaria stante la mancanza di qualsivoglia prova dell'esistenza del credito.

Costituendosi in giudizio, parte opposta ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto dell'opposizione e, accertato il diritto di credito di NPL nei confronti di Multi Inox, la condanna della stessa al pagamento dell'importo di € 20.227,81 oltre interessi di mora o della diversa somma che dovesse risultare all'esito della causa.

In quanto logicamente pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Il Tribunale osserva che con le fatture azionate NPL ha chiesto a Multi Inox il pagamento per i mesi dal 1 settembre 2011 al 1 giugno 2012.

Multi Inox ha tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto avverso sostenendo che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe stata la messa in mora inviata dai legali di parte opposta in data 28 luglio 2017 con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione.

In diritto, il Tribunale osserva che, in base a consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di somministrazione con pagamento dei corrispettivi con ciclicità inferiore all'anno si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.

Quanto al dies a quo, a mente dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Nel caso di specie il diritto di Repower a pretendere i corrispettivi per i consumi relativi ai mesi in questione è estinto per prescrizione, posto che la prima richiesta di pagamento da parte di NPL è stata incontestatamente (nulla ha eccepito NPL sul punto) quella del 28 luglio 2017 e dunque, bel oltre il termine di cinque anni dal primo giorno del mese successivo a tali consumi.

La domanda di NPL è quindi infondata per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato e conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

L'accoglimento di tale eccezione travolge ed assorbe l'esame di ogni altra questione sollevata dalle parti sia in via principale che in via subordinata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della semplicità della



causa e del fatto che non è stata svolta istruttoria orale né tecnica.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza od eccezione disattesa o assorbita,

accoglie integralmente l'opposizione;

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna parte opposta a pagare a favore di parte opponente, la somma di € 118,50 a titolo di contributo unificato, la somma di € 27,00 per l'iscrizione a ruolo del giudizio ex art. 30 DPR 115/2002, la somma di € 2.000,00 per compenso Avvocato, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Milano 26 settembre 2019

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Palo

